



COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 25/02/2021

OGGETTO: Richiesta manifestazione di interesse ad aderire alla procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del T.U.E.L.

L'anno duemilaventuno, il giorno **venticinque** del mese di **Febbraio** alle **ore 13:40 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, si è riunita in videoconferenza secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 7 dell'1.10.2020 ad oggetto "Modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi in videoconferenza".

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficarazzi, Dr. Maria Letizia Careri, che assume la funzione di Segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso

- Che con Deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- Che quest'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2.07.2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;

Vista la Deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) n. 7 dell'1.10.2020 ad oggetto - "Modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi in videoconferenza".

Preso atto che si ritiene necessario prevedere, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si riunisca in modalità di audio-videoconferenza;

Dato atto che tutti i componenti della Commissione Straordinaria hanno provveduto alla registrazione presso piattaforma telematica che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, come disciplinato dalle Linee Guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi con modalità telematica, approvate con Deliberazione OSL n. 7/2020.

Applicata la disciplina richiamata, alla presente riunione della Commissione Straordinaria e, ritenuto possibile, pertanto, lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico.

Accertato che il collegamento internet assicura per tutti gli intervenuti una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione.

ATTESO CHE

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31.12.2018;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperiti in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. L.gs n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione in particolare con:
 - ✓ l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - ✓ la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - ✓ la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
 - ✓ il riaccertamento in via straordinaria dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti all'annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - ✓ i ratei di mutui disponibili non utilizzati dall'Ente;
 - ✓ le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'OSL e non prescritte;
 - ✓ gli eventuali proventi dalle cessioni di attività produttive;
- è facoltà dell'Ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'OSL di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% e il 60% del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

VALUTATO CHE

- L'art. 258 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, al comma 1 prevede che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base*

alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione".

DATO ATTO CHE

- nonostante la proroga al 30.09.2020 del termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori, deliberata in data 27.08.2020, questa Commissione straordinaria di liquidazione ha continuato a ricevere e accogliere ulteriori istanze di liquidazione al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva;
- è in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è in corso l'attività di riaccertamento straordinario dei residui sussistenti al 31.12.2018;
- è in corso l'accertamento di ulteriori entrate rispetto a quelle già contenute tra i residui attivi sussistenti al 31.12.2018.
- la massa passiva comprenderà anche le spese di funzionamento della struttura commissariale (compensi e rimborsi ai commissari, straordinario al personale comunale, collaborazioni, ecc);

CONSIDERATO che:

- l'importo preteso dei debiti censiti riconducibili alle istanze creditorie pervenute, attualmente in corso di istruttoria, è quantificato in € 10.958.027,14 e che tale importo potrebbe subire significative variazioni a seguito delle attività istruttorie in corso di svolgimento.
- nell'attesa dei risultati riconducibili alle attività di riaccertamento dei residui di competenza dell'OSL, l'ammontare dei residui passivi afferenti alla gestione straordinaria, risultanti dall'esercizio finanziario 2018 e comunicati il 15.02.2021 dal Settore finanziario a mezzo PEC, risultano essere pari a € 10.532.555,34, in parte già contenuti nelle istanze pervenute e di cui € 2.352.558,68 già pagati dall'Ente, come si evince dalla nota trasmessa a questo OSL in data del 10.09.2020 n. prot 14925 (Allegato 1).
- sulla scorta di una prima valutazione della documentazione acquisita agli atti, i debiti fuori bilancio in corso di verifica non già contenuti nelle istanze ammontano a circa 2.767.165 mila euro.
- il fondo cassa di spettanza all'OSL ex art. 6, c.2 lett. a) del DPR n. 378/1993, richiesto dall'OSL con nota prot. n. 13859 del 20.02.2020 e comunicato dall'Ente con nota prot. n. 14925 del 10.09.2020 risulta essere pari a 0 € e inoltre presenta un saldo negativo dovuto al

fatto che i pagamenti effettuati dall'Ente prima dell'insediamento dell'OSL, in conto residui, risultano di importo maggiore rispetto alla giacenza al 31.12.2018 e alle riscossioni eseguite, in conto residui, dall'1.01.2019 e fino alla data di insediamento dell'OSL (Allegato 1).

- nell'attesa dei risultati riconducibili alle attività di riaccertamento dei residui di competenza dell'OSL, l'ammontare dei residui attivi afferenti alla gestione straordinaria, risultanti dall'esercizio finanziario 2018 e comunicati il 15.02.2021 dal Settore finanziario a mezzo PEC, risultano essere pari a € 10.757.904,91, di cui € 1.348.580,62 già incassati dall'Ente, come si evince dalla nota di determinazione del fondo cassa di spettanza all'OSL acquisito con nota prot. n 14925 del 10.09.2020 (Allegato 1).
- ai fini dell'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento ex art. 252, c.4, lett. b), nell'ipotesi in cui l'andamento della riscossione dei residui attivi di competenza OSL e le entrate derivanti dagli eventuali contributi erogati dal Ministero dell'Interno non saranno sufficienti, si procederà alla vendita degli immobili disponibili. A tal fine, con nota prot. n. 2626 del 4.02.2021, è stata già richiesta al Sindaco e p.c. al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Tecnico la sussistenza di beni immobili facenti parte del patrimonio da alienare.
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, dopo aver avviato la procedura per la rilevazione della massa passiva, posto in essere le relative attività istruttorie e sulla base della documentazione acquisita alla data odierna, ritiene non conveniente la modalità di liquidazione ordinaria.
- alla luce di quanto premesso sopra, sulla base di una prima rilevazione in chiave prospettica dei debiti e considerate le difficoltà di esazione dei residui attivi, le risorse dell'Ente non appaiono sufficienti a coprire l'entità del debito da onorare e che quanto premesso permette di motivare congruamente la proposta di liquidazione semplificata manifestata da questo OSL, ai sensi dell'art. 258 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

RITENUTO

di dover proporre alla Giunta comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, a norma dell'art.258 del D.L.gs 267/2000, affinché il predetto organo esecutivo possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, dalle risultanze del catasto a di altri uffici pubblici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni

e valorizzazioni di beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.58 del D.L. n.112 del 25.6.2008 convertito in Legge n.133 del 6.8.2008.

ATTESO CHE è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte permette al creditore di ottenere immediata liquidità, dall'altra solleva l'ente dall'onere degli oneri e delle rivalutazioni monetarie che, dopo il rendiconto finale i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potrebbero richiedere aggredendo direttamente le casse comunali,

OSSERVATO CHE anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella relazione della gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009 ha evidenziato che: *la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata di cui all'art. 258 TUEL....E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'Ente che permetta di disporre velocemente delle capacità necessarie per le transazioni, oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce;*

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. di richiedere** alla Giunta comunale se intende aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro trenta giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- 2. di assumere**, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse necessarie;
- 3. di riservarsi** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimate le attività istruttorie attualmente in corso;
- 4. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993,

5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e la trasmissione, tramite il Segretario Generale, al Sindaco, alla Giunta, al presidente del Consiglio comunale, a tutti i consiglieri comunali ed al Collegio dei Revisori dei Conti

6. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio on line del Comune di Ficarazzi;

- sul sito istituzionale internet del Comune di Ficarazzi

- sull'apposita sezione dell'home page del sito del Comune relativa agli atti e agli avvisi dell'OSL.

Alle ore 13:55, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione e lettura.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente
F. to Daniela Maria Amato

Il Componente
F. to Anna Fertitta

Il Componente
F. to Luigi Romano



Il Segretario Generale
F. to Avv. Maria Letizia Careri

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **25/02/2021**,
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Avv. Maria Letizia Careri



Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto
F. to Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Avv. Maria Letizia Careri

(Allegato 1)

COMUNE DI FICARAZZI	
PROSPETTO DETERMINAZIONE FONDO CASSA DI SPETTANZA ALL' O.S.L.	
VOCE	IMPORTO
a) Fondo di cassa al 31/12/2018	4.000,00
b) Rettifica relativa alla gestione dei mutui in essere	0,00
c) Fondo cassa al 31/12/2018 rettificato (a + / - b)	4.000,00
RISCOSSIONI:	
Riscossioni esercizio 2019 a residuo 2018 e precedenti fino alla data di inserimento dell'O.S.L. 02/07/2020 (con l'esclusione della gestione mutui)	1.348.580,62
d) TOTALE RISCOSSIONI	1.348.580,62
PAGAMENTI:	
Pagamenti esercizio 2019 a residui 2018 ed esercizi precedenti fino alla data di dichiarazione del dissesto 24/02/2020	2.352.558,68
e) TOTALE PAGAMENTI	2.352.558,68
FONDO CASSA RIDETERMINATO ALLA DATA DEL 02/07/2018 DA VERSARE ALL'O.S.L. (c+d-e)	-999.978,06



Il Ragioniere Generale
Dott. Giovanni Di Bernardo